



## POSA PONTEGGI 2024

### PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Il settore della posa ponteggi si è dotato di un fondo che offre ai lavoratori la possibilità di ritirarsi anticipatamente dalla vita attiva. Il fondo è finanziato da contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ne possono fare richiesta tutti i lavoratori sottoposti al CCL a partire dal 58esimo anno d'età. Il modello si basa su un avere risparmiato individualmente e, se viene abbandonato il ramo professionale prima di avere diritto alle prestazioni, garantisce il libero passaggio integrale. Per informazioni di dettaglio, rivolgetevi ai segretariati OCST della vostra regione.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

#### SEGRETARIATO CANTONALE

v. Balestra 19

6900 Lugano

+41 91 921 15 51

#### SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona - Giubiasco

Via Campagna 5A

821 41 51

Lamone

via Cantonale 19

966 00 63

Biasca

Via Bellinzona 26

873 01 20

Locarno

v. Lavizzari 2

751 30 52

Chiasso

via Bossi 12d

682 55 01

Mendrisio

via Lanz 25

640 51 11

#### SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona

piazza G. Buffi 6a

821 41 61

Locarno

v. della Posta 8

752 00 40

Biasca

Via Bellinzona 26

873 01 26

Massagno

v. S. Gottardo 50

911 88 60

Chiasso

via Bossi 12

682 55 01

Mendrisio

via Lanz 25

640 51 11

#### PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

[www.ocst.ch](http://www.ocst.ch)

### AUMENTI SALARIALI INDIVIDUALI

A partire dal 1. aprile 2024 i salari effettivi lordi devono essere aumentati dell'1.5%.

### SALARI MINIMI CONTRATTUALI (validi dal 1° aprile 2024)

	classe salariale	salario mensile
<b>C</b>	Aiuto montatore di ponteggi	fr. 4'460.--
<b>B2</b>	Montatore di ponteggi con CFP	fr. 4'600.--
<b>B1</b>	Montatore di ponteggi con AFC	fr. 5'000.--
<b>A</b>	Caposquadra	fr. 5'350.--
<b>Q</b>	Capo cantiere	fr. 5'560.--

### ORARIO DI LAVORO

Il totale delle ore annuali ammonta a 2'190 ore (365 giorni /7 = 52,14 settimane x 42 ore). La durata massima di lavoro non può superare le 48 ore settimanali (incluso il tempo di viaggio).

### COEFFICIENTE DI TRAMUTAZIONE

Il coefficiente di tramutazione da salario mensile a salario orario è 182,5.

### SUPPLEMENTI SALARIALI

Il lavoratore straordinario è di principio retribuito con un supplemento del 25%. Fanno eccezione 100 ore di lavoro all'anno, retribuite con salario base.

Le ore accumulate durante l'anno civile, entro i primi tre mesi dell'anno successivo, possono essere compensate con tempo libero maggiorato del 12.5%. Le ore straordinarie non compensate in tempo libero entro il primo trimestre devono essere liquidate con il supplemento del 25%.

Per il lavoro notturno tra le 20,00 e le 06,00 viene corrisposto un supplemento del 50%.

Per il lavoro domenicale, da sabato alle 17.00 sino a lunedì alle 05.00/06.00, viene corrisposto un supplemento del 50%.

### **INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE**

Indennità per il vitto (pranzo): fr. 18.-- al giorno, indipendentemente dal luogo di lavoro

Indennità per l'uso di veicoli privati: auto cts 70 al km / motocicletta cts 60 al km / ciclomotore cts 40 al km / bicicletta cts 20 al km.

### **TREDICESIMA MENSILITÀ**

8,3% del salario lordo annuo (intero salario mensile lordo medio per lavoratori pagati a mese). Pro rata nel caso di attività inferiore ad un anno.

### **INDENNITÀ DI INTEMPERIE**

I lavori che si svolgono all'aperto devono essere sospesi, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, in caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscano uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso). Il lavoratore ha diritto ad un'indennità intemperie per le ore di lavoro perse causa intemperie pari all'80% del salario base

### **INDENNITÀ VACANZA**

- dal compimento del 20° fino al compimento del 50° anno di età: 25 giorni lavorativi (10,6% sul salario base + indennità festivi)
- fino al compimento del 20° e dopo il compimento del 50° anno di età: 30 giorni lavorativi (13% sul salario base + indennità festivi).

### **GIORNI FESTIVI**

Sulle ore lavorate, è riconosciuto il diritto al pagamento dei giorni festivi con il 3% del salario lordo.

### **ASSICURAZIONE MALATTIA**

Il datore di lavoro è tenuto a stipulare un'assicurazione collettiva che garantisca l'80% del salario normale a partire dal 2° giorno (1 giorno di carenza).

Premio: 50% a carico della ditta, 50% a carico del lavoratore.

### **ASSICURAZIONE INFORTUNI**

È garantito il diritto all'80% del salario a decorrere dal 1° giorno (giorni di carenza SUVA a carico del datore di lavoro). Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni non professionali (AINP) è a carico del lavoratore.

### **ASSUNZIONE / LICENZIAMENTO**

- Periodo di prova                      Il periodo di prova è di due mesi, con un preavviso di disdetta di 5 giorni lavorativi
- Durante il 1° anno                      1 mese per la fine di un mese
- Dal 2° al 9° anno                      2 mesi per la fine di un mese
- Dal 10° anno in poi                      3 mesi per la fine di un mese

### **PROTEZIONE CONTRO IL LICENZIAMENTO**

- È esclusa la disdetta durante le assenze per malattia e infortunio;
- Se la disdetta viene data prima di una assenza causa malattia, il licenziamento è sospeso per 30 giorni durante il primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.
- Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese)

### **INDENNITÀ PER ASSENZE INEVITABILI**

I lavoratori hanno diritto a un'indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia convenuto per più di tre mesi:

- Matrimonio del lavoratore                      1 giorno
- Nascita di un figlio                      1 giorno
- Decesso nella famiglia (coniuge, partner registrato, partner convivente o figli)                      3 giorni
- Decesso di fratelli, genitori o suoceri                      3 giorni